



CONVENZIONE

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale** (di seguito, per brevità, anche “Dipartimento”), codice fiscale 80188230587, con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà n. 86, in persona di _____, _____;

E

_____ codice fiscale _____, con sede legale in _____, via _____ in qualità di capofila del partenariato interuniversitario con _____, _____, (di seguito, per brevità, anche “Soggetto proponente”), in persona di _____, _____;

di seguito, per brevità, indicate anche congiuntamente come le “Parti”,

PREMESSO CHE

☞ l’art. 8, comma 1-ter, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale;

☞ con DPCM 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580,

- è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;
- € con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, art. 239, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è stato istituito il c.d. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (di seguito *“Fondo Innovazione”*), *“destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale”*;
 - € con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022 il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - € con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per l'esercizio della quale il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;
 - € con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, al Dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 del decreto-legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
 - € il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24-ter del DPCM 1° ottobre 2012 è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale Europea;
 - € l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024,

concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di *“contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza”*, specificando, altresì, che *“La determinazione di contribuire finanziariamente al progetto è assunta con provvedimento del Presidente o del Ministro o del Sottosegretario competente”*;

- € con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2015, registrata dalla Corte dei conti in data 16 marzo 2015 al n. 656, sono state disciplinate le modalità e i criteri per la concessione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di contributi finanziari destinati alla realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza, prevedendo, in particolare, all'art. 5 della medesima che le Autorità politiche delegate provvedono con proprio atto alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di rimborsi di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 22 novembre 2020 (oggi art. 2, comma 2 del DPCM 10 aprile 2024);
- € con decreto adottato in data _____, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, Sen. Alessio Butti, ha destinato l'importo di 5 milioni di euro, a valere sul capitolo n. 920 *“Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione”*, alla selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione, in Lombardia, di una infrastruttura avanzata nel campo delle tecnologie quantistiche, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di calcolo quantistico basati su qubit superconduttivi, stabilendo, in attuazione della suddetta normativa regolamentare, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla predetta iniziativa, così come indicati, nel dettaglio, nel decreto medesimo e nel suo allegato A denominato *“Schema di Avviso pubblico per la selezione di una proposta progettuale per la realizzazione di una piattaforma di calcolo quantistico superconduttivo in Lombardia (Q-Lomb)”*;
- € con decreto del _____, repertoriato al n. _____, è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso in argomento e sono stati nominati quale Responsabile del Procedimento _____ e quale Referente Tecnico, a supporto del medesimo, _____;
- € in data _____ il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato, in ottemperanza al suddetto decreto dell'Autorità Politica, l'Avviso Pubblico per la selezione di una proposta progettuale per la realizzazione, in Lombardia, di una infrastruttura avanzata nel campo delle tecnologie quantistiche, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di calcolo quantistico basati su qubit superconduttivi (programma denominato *“Q-Lomb”* e di seguito anche semplicemente *“programma”*), alla cui realizzazione il Dipartimento parteciperà tramite un contributo economico complessivo massimo di € 5.000.000,00, a valere sul Fondo

Innovazione, quale contributo massimo straordinario *una tantum* finalizzato all'avvio del programma;

- € nell'Avviso Pubblico si prevede che il contributo economico-finanziario a carico del Dipartimento è concesso nei limiti massimi del 70% del costo complessivo del progetto selezionato, mentre il soggetto proponente è tenuto a garantire un cofinanziamento minimo pari ad almeno il 30% del predetto costo complessivo;
- € sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione, appositamente nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute ricevibili, con il decreto n. ____ del ____ l'Autorità politica delegata ha approvato la proposta progettuale ammessa a contributo e autorizzato la relativa spesa;
- € l'importo complessivo del suddetto progetto è pari ad euro _____, di cui euro _____ finanziati dal Dipartimento medesimo e € _____, a carico del Soggetto proponente, quale forma di co-finanziamento, come dettagliato nel progetto;
- € con determina del ____ è stata autorizzata la stipula con il Soggetto proponente della presente convenzione per disciplinare le modalità di erogazione del contributo erogato dal Dipartimento;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne disciplinano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.

Art. 2

(Oggetto, Valore del Progetto e Contributo del Dipartimento)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina dei reciproci rapporti e impegni tra le Parti per la realizzazione, da parte del Soggetto proponente, del progetto di cui in premessa e allegato alla presente Convenzione (di seguito "Progetto" - Allegato 1).
2. Il valore complessivo del Progetto ammonta ad € _____ (euro _____/____), come dettagliato nel Progetto, di cui:
 - a. € _____ a carico del Dipartimento;
 - b. € _____ a carico del Soggetto proponente, quale forma di co-

finanziamento cui il Soggetto proponente provvede come indicato nel Progetto.

3. Il Dipartimento erogherà il contributo a proprio carico nelle modalità e nei termini di cui al successivo art. 5.

Art. 3

(Attività)

1. Il Soggetto proponente si impegna a porre in essere le attività di cui al Progetto, nelle modalità e nei termini di cui al medesimo.
2. Eventuali variazioni delle attività programmate dovranno essere motivate e tempestivamente richieste per iscritto, tramite pec, dal Soggetto proponente al fine della preventiva autorizzazione del Dipartimento.
3. Il Dipartimento potrà procedere ad accertamenti, sia in itinere che finali, volti a verificare lo stato e gli esiti delle attività progettuali. I risultati in progress e conclusivi dovranno essere presentati al Dipartimento entro i tempi che saranno indicati nella Convenzione. In qualsiasi momento si rilevi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, rese dal beneficiario o dagli associati, ovvero la non corrispondenza tra le predette dichiarazioni sostitutive e quanto effettivamente risultante da controlli effettuati, il Dipartimento procederà a dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento.

Art. 4

(Referenti)

1. Le Parti individuano quali referenti della presente Convenzione:
 - a) il dott. _____, per il Dipartimento, in qualità di Responsabile del Procedimento che si avvale del supporto del Referente Tecnico _____;
 - b) _____, per il Soggetto proponente.
2. Ciascuna delle Parti potrà, in qualunque momento, sostituire i propri referenti, comunicandolo per iscritto, tramite pec, all'altra Parte.

Art. 5

(Modalità di trasferimento del Contributo, rendicontazione delle spese sostenute e spese ammissibili)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, come meglio dettagliate nell'Allegato 1, il Dipartimento provvederà al trasferimento del contributo di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. a), pari all'importo di € _____, secondo le seguenti modalità:

- a) un'anticipazione pari al 25%, a seguito della conclusione dell'*iter* di approvazione della presente Convenzione e di registrazione del relativo decreto da parte dei competenti Organi di controllo, che sarà oggetto di comunicazione, tramite pec, al Soggetto proponente, il quale, ricevuta la predetta comunicazione, invierà una formale richiesta al Dipartimento, a seguito della quale verrà disposta l'erogazione della prevista *tranche* di anticipazione;
 - b) pagamenti intermedi, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, fino al 90% del finanziamento concesso, incluso il suddetto 25% a titolo di anticipazione, a seguito di presentazione da parte del beneficiario di relazioni trimestrali descrittive delle attività svolte nel periodo di riferimento, alle quali dovrà essere allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, e subordinatamente all'approvazione delle predette relazioni da parte del Responsabile del Procedimento e del Referente Tecnico di cui al precedente art. 4, lett. A);
 - c) il saldo, pari al 10% a seguito del completamento, da parte del Soggetto proponente, di tutte le attività previste nel Progetto, previa presentazione della documentazione sottoindicata ed approvazione della medesima da parte del Responsabile del Procedimento e del Referente Tecnico:
 - i. la relazione relativa all'ultimo trimestre, corroborata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel medesimo trimestre;
 - ii. una relazione finale descrittiva di tutte le attività svolte e degli obiettivi raggiunti dal Progetto;
 - iii. il rendiconto dettagliato di tutte le spese effettivamente sostenute per il Progetto, coerente con il quadro finanziario contenuto nel medesimo, che dovranno corrispondere ai pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di analogo valore probatorio;
 - iv. una dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
2. Le relazioni, di cui al presente articolo, dovranno indicare in apposita sezione, altresì, le attività espletate per la realizzazione del progetto coperte con la quota di cofinanziamento di cui al precedente articolo 2, comma 2, lett. B), con l'elenco delle spese sostenute per tali attività ed allegando la relativa documentazione giustificativa.
3. Il Responsabile del Procedimento per il Dipartimento, ricevuta la suddetta documentazione, provvederà a verificarne ed attestarne la completezza, la correttezza e la coerenza con quanto previsto nella proposta progettuale e, nulla ostando, ad approvare la medesima, dandone comunicazione al Soggetto Proponente tramite pec. Ricevuta la predetta comunicazione il Soggetto proponente potrà richiedere il saldo, che verrà erogato dal Dipartimento entro 60 giorni dalla richiesta.

4. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le macro-voci di costo previste dovranno essere motivate e comunicate per iscritto, tramite pec, al Dipartimento e dallo stesso autorizzate.
5. Sono ammissibili i seguenti costi diretti:
 - a) personale;
 - b) personale esterno;
 - c) beni e servizi;
 - d) spese per trasferte del personale.
6. Sono, altresì, ammissibili le spese generali quali costi indiretti, che sono rendicontati in regime forfettario e il cui ammontare massimo non deve superare il 10 per cento del totale dei costi diretti.
7. Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi diretti devono essere: a) effettivi, ossia realmente sostenuti e chiaramente riferibili al Progetto; b) coerenti con il piano finanziario contenuto nel Progetto; c) riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto; d) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico al progetto; e) tracciabili attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, assegni non trasferibili, bonifici, etc.) e contabilizzati.
8. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile.
9. Il Dipartimento trasferirà il contributo al Soggetto proponente mediante l'emissione di ordini di pagamento, previa verifica dei competenti organi di controllo e nel rispetto delle previsioni dettate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente IBAN n. _____ intestato al medesimo, che si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento l'eventuale modifica dello stesso. Il Soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni, restando inteso che il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nonché, per quanto concerne il Dipartimento, il mancato rimborso delle spese non aventi i prescritti requisiti.
10. Qualora non fosse più possibile procedere alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, il Soggetto proponente provvederà alla restituzione dell'eventuale importo già ricevuto, opportunamente decurtato delle somme relative ad attività già realizzate o ad impegni giuridicamente vincolanti già assunti, mediante accreditamento sul conto entrate n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 6

(Durata, efficacia e proroga della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha una durata pari a 12 mesi, decorrenti, per entrambe le Parti, dalla data dell'ultima sottoscrizione, con efficacia a far data dalla registrazione del relativo

provvedimento di approvazione e di contestuale impegno della relativa spesa, da parte dei competenti Organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Qualora sulla base di comprovate ragioni non sia possibile il completamento delle attività oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere prorogata, per una sola volta e senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, su richiesta scritta e motivata del Soggetto proponente da presentarsi al Dipartimento, tramite pec, almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione, e previa adozione di apposito decreto da parte del Dipartimento e successivo scambio di note tra le Parti, tramite pec.

Art. 7

(Rapporti con i terzi)

1. Il Soggetto proponente è l'unico responsabile relativamente alla realizzazione del Progetto e delle attività dedotte nella presente Convenzione, nel rispetto di quanto nel medesimo previsto.
2. Il Dipartimento rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto giuridico o comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione e il Soggetto proponente si impegna, pertanto, a mantenere indenne il Dipartimento da eventuali pretese creditorie di soggetti terzi.

Art. 8

(Risoluzione amichevole delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.
2. In caso di esito negativo del tentativo di risoluzione bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 9

(Revoca del finanziamento)

1. Il Dipartimento si riserva di revocare il finanziamento concesso in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del Progetto o nel caso di irrealizzabilità dello stesso nonché nel caso in cui il beneficiario incorra in irregolarità oppure in violazioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative vigenti e norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire al Dipartimento le risorse erogate,

maggiorate degli interessi legali.

Art. 10

(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza di persone e dell'igiene sul lavoro, sia ai fini della sicurezza di impianti e cose anche di proprietà di altre amministrazioni pubbliche, di utenti o di terzi in genere.

Art. 11

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

N.B.: da definire in considerazione del progetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operino in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte ed oggetto della Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
3. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
4. Qualora per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, sia necessario trattare dati personali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività di ricerca/interviste), qualsivoglia attività di raccolta e/o trattamento di dati personali sarà eseguita dal Soggetto proponente in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto: (i) del GDPR; (ii) del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i.; nonché (iii) di ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali. Fermo quanto sopra, resta inteso tra le Parti che il Dipartimento avrà diritto di ricevere dal Soggetto proponente i risultati di tali attività in forma anonima e aggregata.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione sarà efficace esclusivamente se convenuta tra le Parti in forma scritta.
2. Ai sensi della normativa vigente, la presente Convenzione è soggetta a imposta di registro in caso d'uso.
3. Ai sensi della normativa vigente, la presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo fin dall'origine. Atteso quanto previsto dall'art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972, il Dipartimento è esente in modo assoluto dal versamento dell'imposta di bollo, la quale, pertanto, è assolta dall'altra Parte. L'imposta di bollo a carico del Soggetto proponente è assolta tramite contrassegno telematico dell'importo di € _____ identificato dal codice _____.
4. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Dipartimento per la trasformazione digitale

